

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 31/03/2023

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI
ULTERIORI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E
IN USCITA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE
TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE**

(Art. 7, comma 4, lett. *p*) del Contatto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto Funzioni Locali – triennio 2019-2021)



SOMMARIO

TITOLO I — Disposizioni Generali

**Art. 1 - Quadro normativo e
contrattuale Art. 2 - Ambito di
applicazione**

Art. 3 - Forme di flessibilità ulteriori

Art. 4 - Modalità applicative

Art. 5 - Iter procedurale

**Art. 6 – Disposizioni particolari per i mesi di luglio ed agosto in regime di orario
multiperiodale**



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 il decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105 con cui vengono recepite in Italia le novità introdotte dalla direttiva UE n. 2019/1158 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
2. Il D.lgs. n. 105/2022 reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
3. Il Regolamento dell'orario di lavoro per il personale dipendente, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 17.11.2022 ed aggiornato con decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 09.03.2023, demanda alla contrattazione decentrata la definizione di criteri ulteriori per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 7, comma 6-bis).
4. Il presente accordo redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 4, lett. *p*) e 36, comma 4 del C.C.N.L. del 16/11/2022, definisce i criteri per l'individuazione di ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
5. Le Parti continuano a valutare positivamente le iniziative del legislatore nazionale volte a promuovere misure di conciliazione attraverso la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 2

Ambito di applicazione, durata, decorrenza

1. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato, distaccato, o assegnato funzionalmente ad altri Enti o utilizzato a tempo parziale, fatti salvi diversi accordi con le amministrazioni interessate.
2. In continuità del progetto di conciliazione tempi di cura e tempi di lavoro, già attuato nell'Ente in esecuzione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 784 del 23 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, il presente accordo introduce una nuova disciplina, in considerazione del miglioramento dei dipendenti provinciali nel conciliare l'orario di lavoro con specifiche situazioni di difficoltà familiari, al fine di agevolare i lavoratori nell'espletamento dei propri impegni di assistenza e cura verso le persone conviventi in condizioni disagiate.

Art. 3



Forme di flessibilità ulteriori

1. Le Parti confermano, quale ulteriore strumento di conciliazione, la possibilità di richiedere, in relazione a particolari situazioni personali, forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario, definitivo con Decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 17.11.2022, aggiornato con decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 09.03.2023 ed adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, per i dipendenti e su loro richiesta, che:
 - a) beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.lgs. n. 151/2001;
 - b) assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, anche al di fuori dei tre giorni di permesso mensile, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - c) assistano familiari anche al di fuori dei tre giorni di permesso mensile, di cui all'art. 4 della legge 53/2000 in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica;
 - d) siano affetti da una patologia che prevede l'effettuazione di terapie salvavita di cui all'art. 50 del CCNL del 16/11/2022;
 - e) si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie, nonché alla frequenza dei propri figli all'adempimento dell'obbligo scolastico (fino a 16 anni compiuti);
 - f) siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
 - g) assistano familiari, conviventi, affetti da tossicodipendenza, alcolismo cronico, grave debilitazione psico-fisica, sottoposti a progetti di recupero/riabilitazione.

Art. 4

Modalità applicative

1. In deroga all'art. 5 del Regolamento dell'orario di lavoro per il personale dipendente la fascia d'obbligo di compresenza in servizio per i dipendenti che fruiscono delle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo è collocata dalle ore 9,30 alle ore 12,30. I dipendenti non hanno l'obbligo di effettuare l'intero orario pomeridiano, ma limitatamente ad una sola ora da assicurare tra le ore 14:00 e le ore 15:30. Per i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa su cinque giorni è consentito di proseguire la propria attività lavorativa, anche nei giorni nei quali non è previsto il rientro pomeridiano, fino alle ore 17.30, per consentire il recupero del debito orario, fermo restando l'obbligo di una pausa di 30 minuti oltre le 6 ore di lavoro, così come stabilito dall'art. 14 del regolamento sull'orario di lavoro approvato con Decreto del Presidente n. 133 del 17.11.2022 ed aggiornato con decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 09.03.2023. Il diritto al buono pasto si matura nel caso il dipendente prosegua la sua prestazione lavorativa per una durata non inferiore ad



un'ora dopo la suddetta pausa.

2. Il periodo minimo di fruizione è di 2 mesi continuativi ed il periodo massimo è di 12 mesi continuativi. Il dipendente ammesso alle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo per un periodo inferiore a 12 mesi, può richiederne la proroga fino al raggiungimento dei 12 mesi. Superato il periodo di 12 mesi continuativi, ulteriori forme di flessibilità sono consentite a condizione che il debito orario, conseguente alla flessibilità negativa e precedentemente accumulato, sia stato interamente recuperato.
3. Al termine del periodo di forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, il dipendente deve recuperare il saldo negativo, effettuando prestazioni lavorative aggiuntive fino a concorrenza del debito orario accumulato, oltre che nei termini di cui al comma 1, entro un arco temporale massimo di 18 mesi, proporzionato nella misura dei mesi di fruizione. Al fine di contenere il debito orario, eccezionalmente, il dipendente può imputare, a compensazione dello stesso, oltre che alle quattro giornate riconosciute per le ex festività soppresse, le ferie maturate fino ad un massimo di 10 giorni. Le prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero del debito orario possono essere effettuate anche in regime di lavoro a tempo parziale; il dipendente, che dopo la fruizione delle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, entri in regime di lavoro a tempo parziale, può portare a compensazione del debito orario le eventuali prestazioni aggiuntive effettuate secondo i criteri e le modalità previste normalmente per i lavoratori a tempo parziale.
4. Per i dipendenti che fruiscono delle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, non è applicabile l'art. 42, comma 3 del CCNL 16.12.2022 (proporzionale decurtazione della retribuzione in caso di mancato recupero delle ore), se il saldo orario è recuperato eccezionalmente entro i termini di cui al comma precedente.
5. Il debito orario non sanato entro i termini eccezionalmente consentiti, configurando un inadempimento della prestazione lavorativa, può rappresentare ipotesi di illecito disciplinare, determinato dall'inosservanza di disposizioni di servizio.

Art. 5

Iter procedurale

1. Per poter usufruire delle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, il dipendente dovrà presentare apposita domanda, entro il giorno 15 del mese precedente, documentando l'esigenza (rientrante tra quelle espressamente previste) per la quale chiede l'applicazione del diverso regime orario, vistata dal Dirigente del



proprio Servizio.

2. Il Dirigente del Servizio affari del personale, con proprio provvedimento, all'esito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio, provvederà ad applicare o meno l'orario flessibile, stabilendo il periodo di concessione ed il periodo entro il quale dovrà essere effettuato il recupero dell'eventuale debito orario.

Art. 6

Disposizioni particolari per i mesi di luglio ed agosto in regime di orario multiperiodale

1. Nel caso in cui si venisse a determinare una diversa articolazione dell'orario di lavoro nei mesi di luglio ed agosto, senza l'obbligo di rientro pomeridiano, il dipendente può essere ammesso alle forme di flessibilità ulteriori di cui all'art. 3 del presente accordo, purché si rispetti l'obbligo della compresenza dalle ore 9.30 alle ore 12.30, compatibilmente con le esigenze di servizio, in casi di particolare urgenza e necessità, debitamente documentati. In tal caso, è consentito di proseguire la propria attività lavorativa, fino alle ore 15.30, per consentire il recupero del debito orario, fermo restando le condizioni per la pausa pranzo di cui all'art. 4 comma 1 del presente accordo.
2. Si applica il medesimo iter procedurale definito dell'art 5 del presente accordo.

